CYBERBULLISMO A SCUOLA
Cosa cambia con la Legge 71/2017

ASPETTI GIURIDICI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI

Avv. Marisa Marraffino
marisa@studiolegalemarraffino.com

Meda, Scuola Anna Frank – 15 gennaio 2018 -

Studio Legale **Marraffino**

Il Funzionamento dei principali social/chat

Età FB	Eta' WhatsApp	ASK Musical.ly
• 13 Anni	• 13 anni	• 13 anni

*Ricerca Ipsos

Nuovo regolamento UE 2016/679 art.

Età Social network	Età	Autorizzazione dei genitori
• Almeno 16 anni	• Gli stati membri non possono prevedere un limite inferiore ai 13 anni	• I genitori possono autorizzare il figlio che ha meno di 16 anni

*In questo caso i social devono verificare che ci sia l'autorizzazione dei genitori

Dati numerici

1) Secondo l'Osservatorio Facebook oggi in Italia gli iscritti sono circa 30 milioni

2) Nel mondo gli utenti FB hanno superato un miliardo

3) In realtà i social Network attivi in Italia sono più di 200

Una premessa
Definizione giuridica dei social network

I Social Network possono essere definiti un servizio della società dell'informazione ai sensi dell'art. 1 par. 2 direttiva 98/48 CE. Il servizio avviene mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

LE CONDIZIONI D'USO

SN mettono a disposizione uno spazio gratuito → Gli utenti cedono i contenuti che pubblicano → La responsabilità penale ricade sugli utenti

IL CONTRATTO

Il Contratto che gli utenti sottoscrivono al momento dell'iscrizione può essere considerato un contratto di licenza d'uso non esclusiva.

Gli utenti cedono ai SN e ai terzi cessionari pubblicitari tutto quello che pubblicano sul proprio profilo

LE RESPONSABILITA'

Dal punto di vista penale, su Facebook si possono commettere reati comuni come la diffamazione aggravata e reati propri del mezzo internet (accesso abusivo a un sistema informatico, spamming, trasmissione virus, reati pedopornografici, incitamento all'odio razziale, reati connessi alle violazioni del diritto d'autore)

LE CONSEGUENZE SUL FRONTE DEL CYBERBULLISMO

1) **OCCORRE CONOSCERE I VARI PROFILI DI RESPONSABILITA'**
2) **I RIMEDI**
3) **I PROBLEMI APPLICATIVI**
4) **LA NUOVA NORMATIVA**

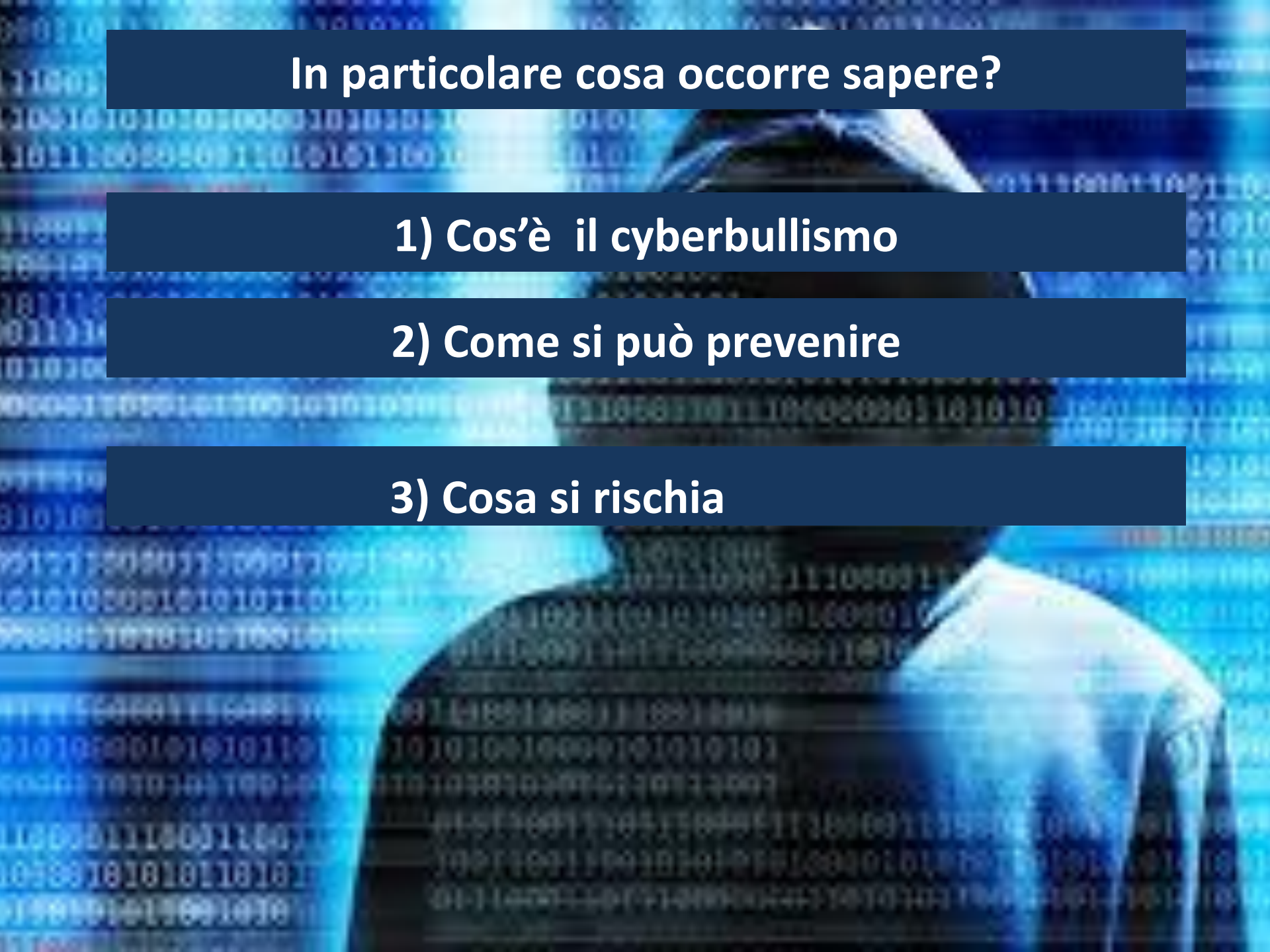
In particolare cosa occorre sapere?
1) Cos’è il cyberbullismo
2) Come si può prevenire
3) Cosa si rischia

La Legge 71/2017

In vigore dal 18 giugno 2017

- Nuove responsabilità
- Nuove figure di riferimento
- Nuovi obblighi

I reati però restano gli stessi

RICORDARSI CHE…

I social network sono luoghi aperti al pubblico, piazze immateriali aperte all'accesso di chiunque utilizzi la rete, che consentono un numero indeterminato di accessi. (Corte di cassazione 11.07.2014 n. 37596 con riferimento al reato di molestie, art. 660 c.p.)

Diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.)

Violenza privata (art. 610 c.p.)

Trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy)

Estorsione sessuale (629 c.p.)

I principali reati

Sostituzione di persona (494 c.p.)

Accesso abusivo a un sistema informatico (615 ter c.p.)

Molestie e Stalking (660 c.p. e 612 bis c.p.)

DIFFAMAZIONE

Offendere la reputazione altrui in rete è un reato punito con la reclusione fino a tre anni.

(art. 595/3 c.p.)

La pena è aumentata fino alla metà se l'insulto è mosso da finalità di odio razziale art. 3 L. 205/1993

C.d. Hate speech

DIFFAMAZIONE

Integra il reato anche la pubblicazione di foto imbarazzanti

IMPORTANTE: Il consenso a scattare una fotografia non equivale al consenso a pubblicarla

LE MOLESTIE

«E’ configurabile il reato di molestie quando i messaggi vengono pubblicati sulla bacheca facebook della vittima, trattandosi di un luogo aperto al pubblico ex art. 660 c.p.»

(Corte di cassazione, sentenza n. 37596 del 12.9.2014)

Stalking a mezzo facebook

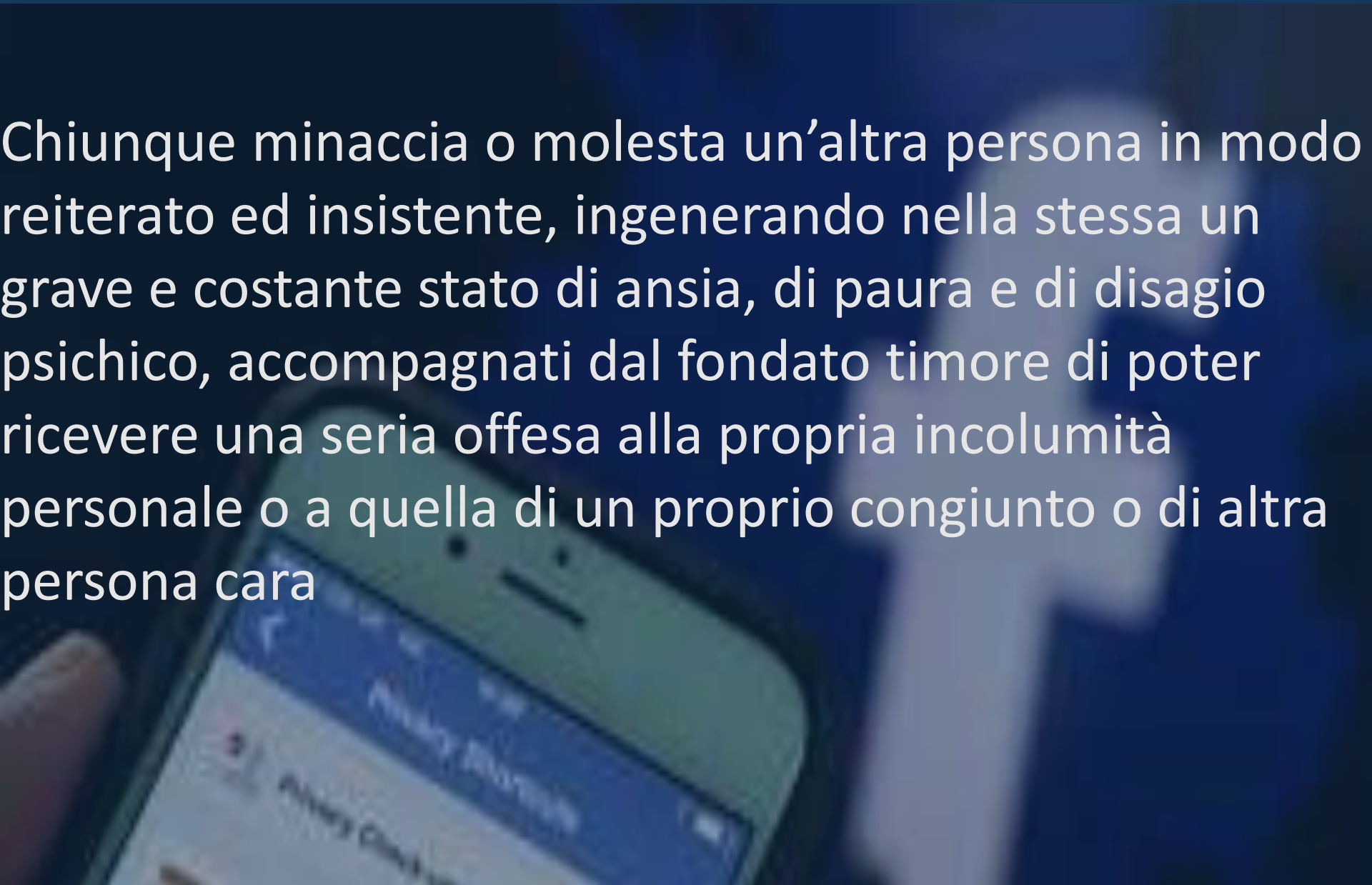

Chiunque minaccia o molesta un’altra persona in modo reiterato ed insistente, ingenerando nella stessa un grave e costante stato di ansia, di paura e di disagio psichico, accompagnati dal fondato timore di poter ricevere una seria offesa alla propria incolumità personale o a quella di un proprio congiunto o di altra persona cara

Stalking a mezzo facebook

Non è necessario che la persona presa di mira sia costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia causato nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità

Corte di cassazione, sentenza del 30 agosto 2016 n. 35778

ATTI PERSECUTORI E GIURSPRUDENZA

Il reato in rete si perfeziona attraverso l'invio di mail ossessive, ma anche attraverso l'installazione di programmi che assumono il controllo del pc della vittima (c.d. trojan) o che lo danneggiano, come i virus.

ATTI PERSECUTORI E GIURISPRUDENZA

Per la Corte di cassazione sussiste il reato di stalking e non quello più blando di trattamento illecito di dati personali quando l'autore diffonde foto intime della vittima o nell'atto di compiere atti sessuali

Cassazione penale, sez. V, 16/12/2015 n. 21047

Le conseguenze sui minori

MOLESTIE (art. 660 cp)	ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.)
Arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 516 euro	Reclusione da 6 mesi fino a 5 anni. Se il fatto è commesso ai danni di un minore la pena è aumentata fino alla metà

Violenza privata

«Commette il reato di violenza privata chi minaccia l'amante/fidanzata di diffondere video intimi in caso di un rifiuto/abbandono»

(Cass. pen. sez. V. n. 31758 del 22/05/09)

Il reato di violenza privata non sussiste se manca la violenza o la minaccia.

Ex: caso delle foto negli spogliatoi

Interferenze illecite nella vita privata

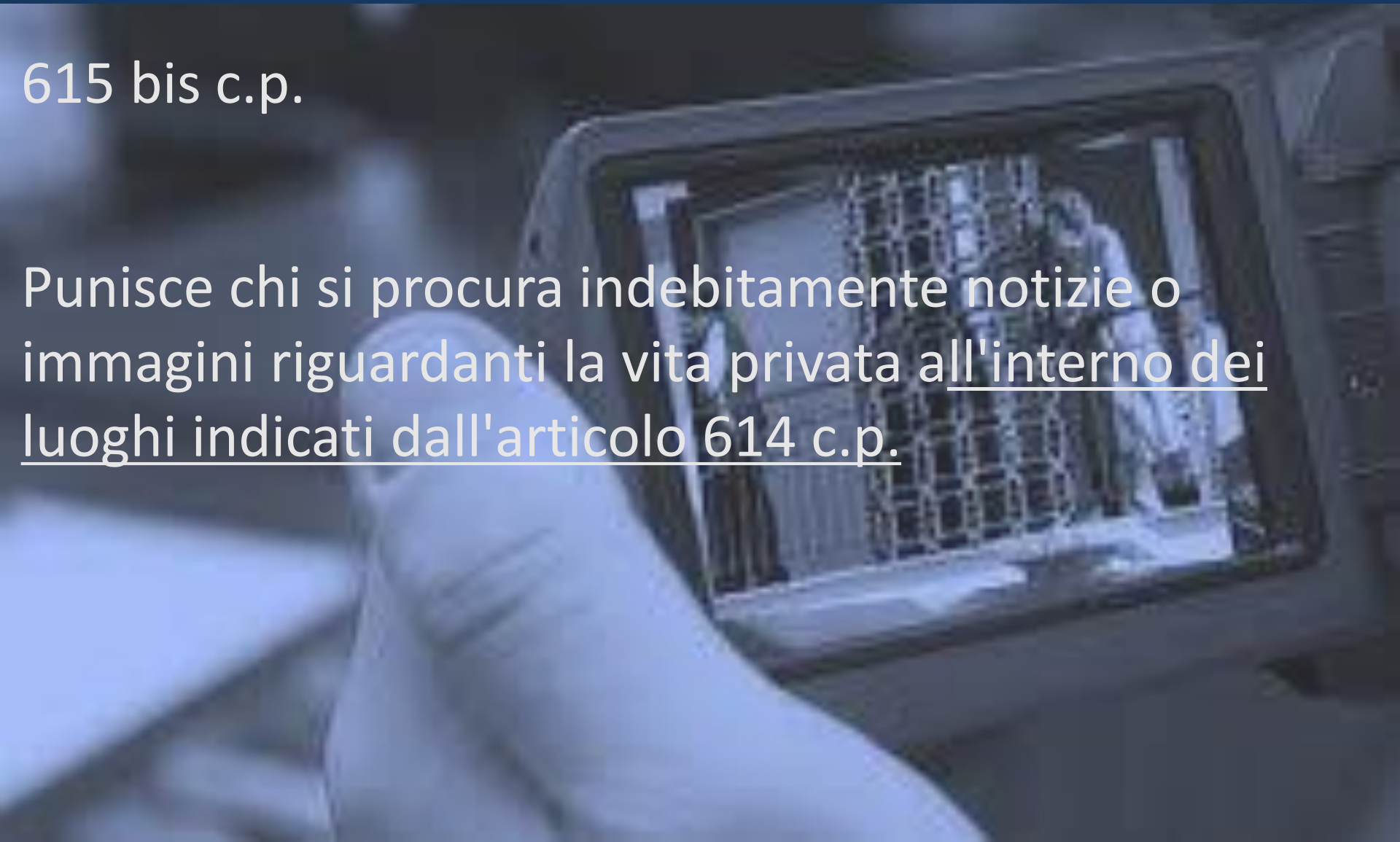

615 bis c.p.

Punisce chi si procura indebitamente notizie o immagini riguardanti la vita privata all'interno dei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p.

Interferenze illecite nella vita privata

Art. 614 c.p. – LUOGHI –

ABITAZIONE

PRIVATA DIMORA

APPARTENENZE DI ESSI

SI	NO
Toilette studio professionale Sede legale di un'impresa Cortili privati Orti Box auto	Parcheggio condominiale Automobile Capannoni dove si svolge l'attività lavorativa dell'impresa

Problemi applicativi

«Gli spogliatoi di una piscina non sono luoghi di privata dimora»

(Cassazione penale, sez. V, sentenza 02/07/2015 n° 28174)

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi chatta sotto falso nome per poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza»

Cass. Sez. V, n. 36094 del 27/09/2006

Sostituzione di persona

Il dolo specifico richiesto dalla norma, ovvero la finalità di recare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, non deve essere necessariamente economico ma può consistere anche nel soddisfare la propria vanità

Cassazione n. 25774 del 23 aprile 2014

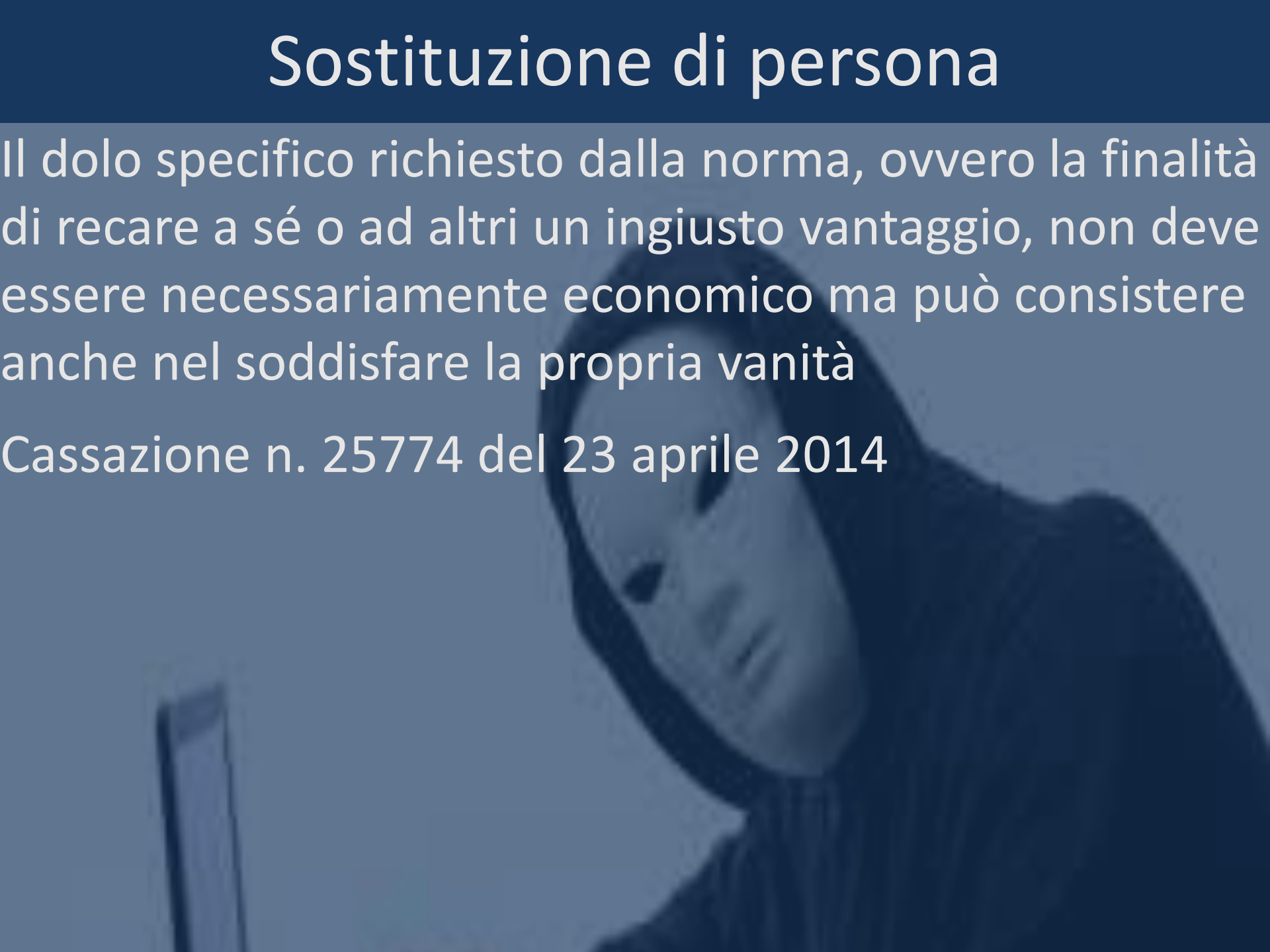

Sono in genere associati al bullismo

PERCOSSE: ART. 581 c.p.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309

(Spintoni, urti, ecc…)

Sono in genere associati al bullismo

LESIONI: ART. 582 c.p.

Chiunque cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Le lesioni sono aggravate se la malattia è superiore a 40 giorni

PROCEDIBILITA'
A QUERELA (SE NON CONCORRONO AGGRAVANTI)

Sono in genere associati al bullismo

Ingiuria
Art. 594 c.p.
Depenalizzato D.lgs 7/2016

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente (sanzione amministrativa)

Sono in genere associati al bullismo

Deturpamento di cose altrui
Art. 639 c.p.

«In caso di sputi innumerevoli e, quindi, idonei ad imbrattare la cosa altrui, si può configurare il reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui»

Corte di cassazione, sentenza del 24.11.2011, n. 45924

I TERMINI PER LA QUERELA

3 mesi: ART. 124 c.p.

I termini decorrono dal giorno in cui la vittima viene a conoscenza del fatto

Remissione querela
ART 152 C.P.

La parte offesa può rimettere la querela sempre, prima però della sentenza di condanna

Cos’è il cyberbullismo

La nuova legge per la prima volta introduce una definizione di cyberbullismo

Il Cyberbullsimo (art.1)

«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo».

Le forme di tutela (art.2)

L’stanza del minorenne ultraquattordicenne a:

Titolare del trattamento

Gestore del sito

Social Network

I Tempi di intervento

Presa in carico

- 24 Ore

Rimozione

- 48 ore

Se la rimozione non avviene

Il minorenne ultraquattordicenne può inoltrare una segnalazione o un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante deve intervenire entro:

48 ore

Come si scrive una segnalazione o un reclamo

- Si rappresentano i fatti
- Si indicano gli eventuali reati
- Si scrive l’URL del sito

Cosa farà il Garante?

- **Valuta l’illiceità della condotta**
- **Rimuove, oscura o blocca il contenuto**
- **Ne dà notizia all’interessato**

Il Garante ha messo on line il modulo per segnalare i contenuti accessibile da questo link:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688

LA SEGNALAZIONE

Deve essere inviata a:

cyberbullismo@gdp.it

☐ **Mi ritengo vittima di cyberbullismo e SONO UN MINORE CHE HA COMPIUTO 14 ANNI**	**Nome e cognome** **Luogo e data di nascita** **Residente a** **Via/piazza** **Telefono** **E-mail/PEC**
☐ **Ho responsabilità genitoriale su un minore che si ritiene vittima di cyberbullismo**	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC Chi è il minore vittima di cyberbullismo? Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RTIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- ☐ pressioni
- ☐ aggressione
- ☐ molestia
- ☐ ricatto
- ☐ ingiuria
- ☐ denigrazione
- ☐ diffamazione
- ☐ furto d'identità *(es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.)*
- ☐ alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali *(es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.)*
- ☐ qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHE' LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – **IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA**)

_____
_____
_____
_____
_____

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

sul sito internet [è *necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica*]

_____
___

su uno o più social network [*specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare*]

_____

altro [*specificare*]

_____

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, *screenshot* e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

_____
_____
_____

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

Si, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/20017 sul cyberbulllismo *[allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili]*;

No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

Si, presso _____;

No

Luogo, data

Nome e cognome

Cosa fa la scuola?

1)L’istituto nomina un referente scolastico (art. 4)

2) Ruolo attivo degli studenti

3) Misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti

4)Sistema di governance diretto dal MIUR senza oneri per la finanza pubblica

La figura del referente

1) Deve essere adeguatamente formato

1) Viene nominato dall'istituto scolastico nell'ambito della propria autonomia

1) Deve coordinare i progetti di prevenzione e contrasto al cyberbullismo anche con la collaborazione delle Forze dell'Ordine, delle Associazioni e dei centri di aggregazione

COSA NON DEVE FARE

IGNORARE LE CONDOTTE

MINIMIZZARE I FATTI

PARLARNE SOLTANTO CON GLI STUDENTI

LE RESPONSABILITA' SUL FRONTE CIVILISTICO

Chi risponde?

I genitori

- Per culpa in educando
  Ex art. 2048 c.c.
- Sui genitori grava l'onere di educare la prole ex art. 147 c.c.

La scuola

- A titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
- Ex art. 1218 e 2048 cc

L’obbligo di vigilanza

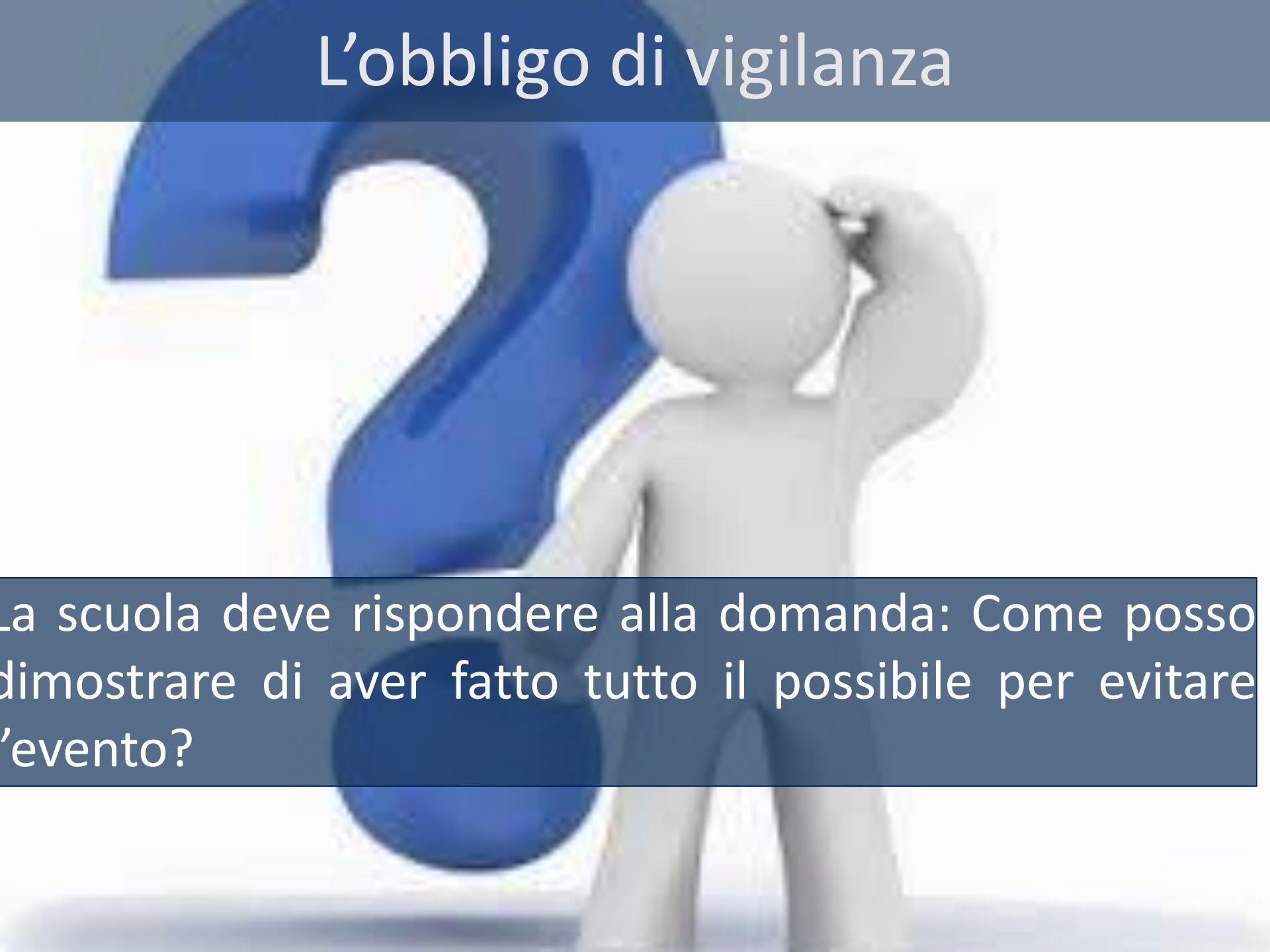

La scuola deve rispondere alla domanda: Come posso dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento?

Il ruolo del dirigente scolastico (art.5)

Se il fatto non costituisce reato:

- Il dirigente informa immediatamente le famiglie

- Attiva adeguate azioni di carattere educativo

Il ruolo del dirigente scolastico

Se il fatto costituisce reato:

- Il referente deve avvisare il dirigente scolastico
- Il referente e il dirigente informano le famiglie

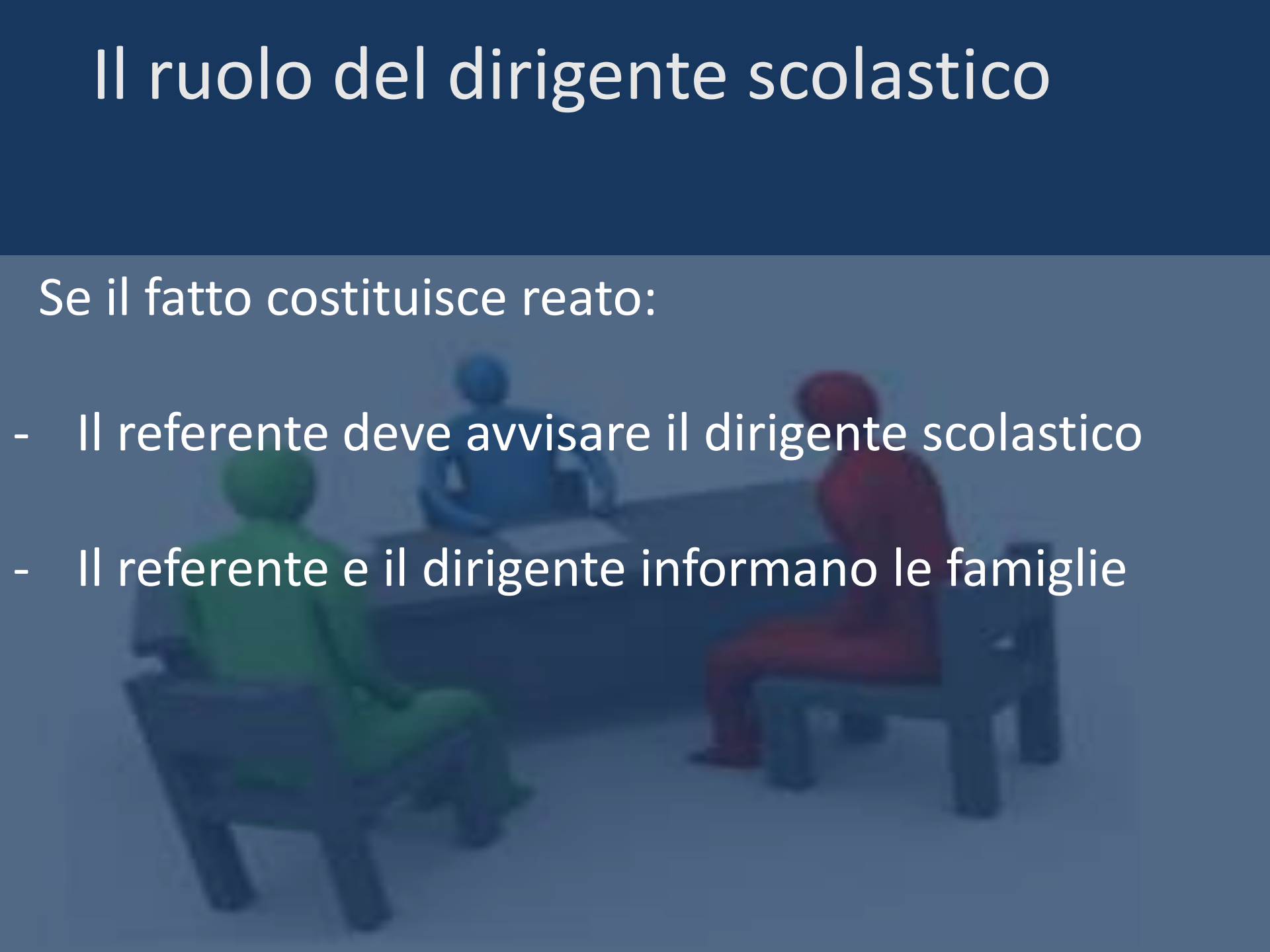

Come cambiano i regolamenti delle scuole?

Vengono inseriti

- Specifici riferimenti alle condotte di cyberbullismo
- Vengono indicate le relative sanzioni

LE LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

Avrebbero dovuto essere emanate entro il 18 luglio dal MIUR. Sono state pubblicate il 27 ottobre 2017

Le misure di intervento in caso di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di istituto e nei patti di corresponsabilità

- Formazione del personale scolastico
- Indicazione sulle misure di sostegno a tutela dei minori coinvolti
- Peer education

LE LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

IL REFERENTE E' L'INTERFACCIA

- **CON LE FORZE DI POLIZIA**
- **CON I SERVIZI MINORILI DELL'AMMINISTRA-ZIONE DELLA GIUSTIZIA**
- **CON LE ASSOCIAZIONI E I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE SUL TERRITORIO**

L’ammonimento del Questore (art.7)

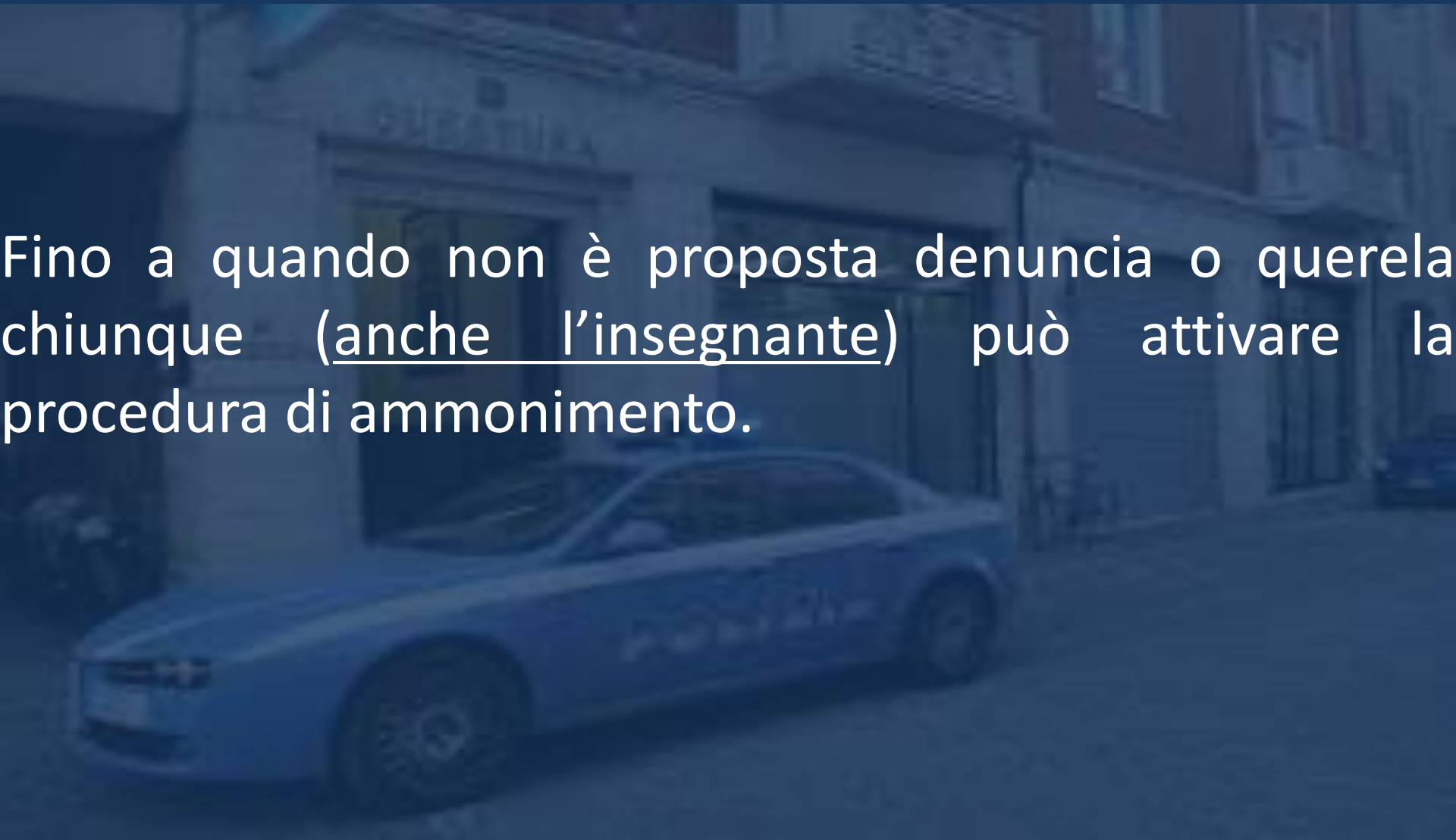

Fino a quando non è proposta denuncia o querela chiunque (anche l’insegnante) può attivare la procedura di ammonimento.

Come si svolge?

Il minore viene convocato insieme ad almeno un genitore o al tutore

Gli effetti dell'ammonimento cessano con la maggiore età

L'istruttoria è sommaria. E' sufficiente un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato

A cosa serve?

Può evitare che il contenuto diventi virale

- Quando un video o una foto circola ad «esempio» soltanto su WhatsApp

Evita il protrarsi della condotta

- Può contribuire a far cessare episodi di cyberbullismo ancora embrionali o ai primi stadi

LIMITI

Reati procedibili d'ufficio

- Problemi con l'art. 661 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Anonimato e difficoltà di identificare chi carica i contenuti

- Carenza di collaborazione internazionale con gli stessi Provider

Ricordarsi che…

Il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (senza i genitori o il tutore)

In caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore

Ricordarsi che…

Il rispetto per sé e per gli altri da parte dei minori passa dall'esempio degli adulti

Regole di condotta su internet

1) Non pubblicare le fotografie dei minori sui social network (anche gite, saggi, ecc, senza il consenso dei genitori)

2) Non taggare o pubblicare foto altrui senza il loro consenso

3) Tutelare la propria identità digitale

4) Usare espressioni continenti e misurate

5) Non pubblicare fotografie intime o della propria vita privata/riservata

6) Alto grado di professionalità anche sui social network

LE NORME

D.lgs 196/2003 → Prevede il principio del consenso

L. 633/1941 → Prevede delle deroghe al principio del consenso (art. 97). Ad esempio quando la fotografia è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico

LA GIURISPRUDENZA → Le foto, anche se scattate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, non devono recare danno all'interessato

I MINORENNI E LA TUTELA DELLA PRIVACY

Godono di una tutela rafforzata

- Convenzione di New York
- Ratificata dalla Legge 176/1991

LA RESPONSABILITA' DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDER

Caso Google/Vividown

Sentenza della Corte di cassazione del 3 febbraio 2014 n. 5107

LA RESPONSABILITA' DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDER

L'art. 17 del D.Lgs. 70/2003 esclude un generale dovere di sorveglianza del provider sui contenuti caricati, a meno che:

- **NON NE FOSSE EFFETTIVAMENTE A CONOSCENZA**

LA GIURISPRUDENZA «ORTOPEDICA»

Caso donna suicida Napoli 13.9.2016

<u>Ordinanza Tribunale di napoli Nord del 4.11. 2016</u>

Facebook non ha un obbligo di disporre filtri preventivi, ma dietro una segnalazione o una diffida da parte dell'utente ha l'obbligo di attivarsi successivamente per la rimozione di tutti i link segnalati, evitando che gli stessi vengano ricaricati sulla propria piattaforma

PROBLEMI APPLICATIVI

1) SCARSA COLLABORAZIONE DEI PROVIDER

2) DIFFICOLTA' DI IDENTIFICARE GLI AUTORI

3) ASSENZA DI RECIPROCITA'

4) DIVERSI TEMPI DI DATA RETENTION

LA DIFFUSIONE DELLE APP CHE «GARANTISCONO» L'ANONIMATO

SNAPCHAT

DUSTAPP

SARAHAH

LA CANCELLAZIONE E' SOLTANTO LOGICA NON FISICA

Quando ci si registra si debbono fornire i propri dati e diverse informazioni, tra cui gli indirizzi IP, che vengono continuamente memorizzati

RICORDARSI CHE…

Le pagine dei Social Network, a differenza della stampa e dei siti internet registrati, sono sequestrabili, non sottostanno alle limitazioni di cui all'art. 21/3 Cost.

SERVER AMERICANI

E' possibile richiedere il contenuto delle conversazioni anche quando il server risiede in America (nel caso di facebook), ma i tempi di conservazione dei dati sono molto ridotti (30-90gg).

NON E' NECESSARIA UNA ROGATORIA, MA E' SUFFICIENTE UN DECRETO MOTIVATO DEL PM

IN CASO DI DIFFAMAZIONE: LIMITI APPLICATIVI

IN AMERICA LA DIFFAMAZIONE NON E' REATO.

NON ESISTE LA CONDIZIONE DI RECIPROCITA'. LE AUTORITA' GIUDIZIARIE INVITANO I PM A ESPLETARE LA ROGATORIA, CHE POI NON PUO' ESSERE ESEGUITA PER MANCANZA DI RECIPROCITA'.

LABORATORIO PRATICO

- **COME SI RICONOSCE IL CYBERBULLISMO**
- **COSA FARE SE SI AVVERTONO I PRIMI SEGNALI**
- **L'IMPORTANZA DEI TEMPI DI REAZIONE**
- **L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA**

LABORATORIO PRATICO

DA NON SOTTOVALUTARE:

1) **INGIURIE**
2) **DIFFAMAZIONI**
3) **ISOLAMENTO**
4) **UTILIZZI NON AUTORIZZATI DEI DISPOSITIVI DIGITALI**

LABORATORIO PRATICO

COSA FARE SE

SE IL FATTO COSTITUISCE REATO

SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO

COSA PUO' FARE IL DOCENTE

CASO UNO

Viene effettuato un video durante la ricreazione. Un gruppo di studenti riprende Caio mentre è costretto a fare il verso della rana. Si forma un cerchio. Un ragazzo riprende col cellulare, gli altri intorno ridono. Caio è al centro.

REATI CONFIGURABILI

DOMANDE DA PORSI

1) E’ configurabile un reato?
2) E’ configurabile un illecito civile?
3) E’ configurabile una responsabilità disciplinare?

(L’importanza delle policy scolastiche)

I REATI

VIOLENZA PRIVATA

(Art. 610 c.p.)

SANZIONI: reclusione fino a 4 anni

«CHIUNQUE CON VIOLENZA O MIACCIA COSTRINGE ALTRI A FARE, TOLLERARE OD OMETTERE QUALCHE COSA»

I REATI

DIFFAMAZIONE AGGRAVATA DAL MEZZO DI PUBBLICITA’

(Art. 595/3 c.p.)

SANZIONI: reclusione fino a tre anni

«CHIUNQUE COMUNICANDO CON PIU’ PERSONE OFFENDE L’ALTRUI REPUTAZIONE»

TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI

DIFFAMAZIONE AGGRAVATA DAL MEZZO DI PUBBLICITA’

(Art. 167 D.lgs 196/2003)

SANZIONI: reclusione fino a due anni (tre anni per i dati sensibili)

CHIUNQUE, AL FINE DI TRARNE PER SÈ O PER ALTRI PROFITTO O DI RECARE AD ALTRI UN DANNO, PROCEDE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI SENZA IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO

CASO DUE

SEXTING

Una studentessa di 14 anni fa ripetuti giorni di assenza

Le viene chiesto il motivo

Lo stress è causato da una fotografia che la ritrae nuda

La ragazza si era scattata la foto, inviandola al suo fidanzato, che poi la diffonde on line

La fotografia è diventata virale.

REATI CONFIGURABILI

DOMANDE DA PORSI

1) E’ configurabile un reato?
2) E’ configurabile un illecito civile?
3) E’ configurabile una responsabilità disciplinare?

(L’importanza delle policy scolastiche)

I REATI

IL FATTO E' DIFFICILMENTE INQUADRABILE PENALMENTE

- Art. 167 D.lgs 196/2003 (?)

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA?

«Non integra il reato di cessione di materiale pedopornografico la condotta dei ragazzi che diffondono tramite facebook e Whatsapp un selfie dal contenuto pornografico scattato da una compagna di classe. Manca l'utilizzo strumentale della minore ad opera di terzi che costituisce un elemento costitutivo del reato»

Corte di cassazione, Sez.III, sentenza n. 11675 del 21 marzo 2016)

IL REATO DI OSCEN0

(art. 527 c.p.)

«Se non c'è sfruttamento del minore potrebbe integrarsi il reato di atti osceni in quanto «il pornografico minorile è sempre osceno» (F. Mantovani, parte speciale, delitti contro la persona p.437)

I d.lgs 7 e 8 del 2016 hanno depenalizzato il reato di atti osceni tranne se il fatto è commesso in luoghi frequentati da minori.

ESTORSIONE SESSUALE

L’estorsione commessa nel web è un reato con la cooperazione artificiosa della vittima, carpita con la violenza o la minaccia.

In genere la richiesta di denaro dell’autore del reato avviene dopo che la vittima ha coscientemente effettuato riprese video o fotografie intime.

L’estorsione si perfeziona quando la persona offesa paga per evitare che tali contenuti vengano immessi in rete, altrimenti è configurabile il tentativo.

CASO TRE

I DOVERI DEL DOCENTE

Durante la lezione uno studente tira fuori dallo zaino un cellulare e inizia a usare WhatsApp avendo cura di non essere visto dall'insegnante

Lo studente fa dei video e a quel punto l'insegnante si accorge di essere ripresa insieme allo studente che sta interrogando

COSA FARE?

1) Come intervenire?
2) Può l'insegnante custodire il cellulare dello studente?
3) Deve avvisare il dirigente scolastico?

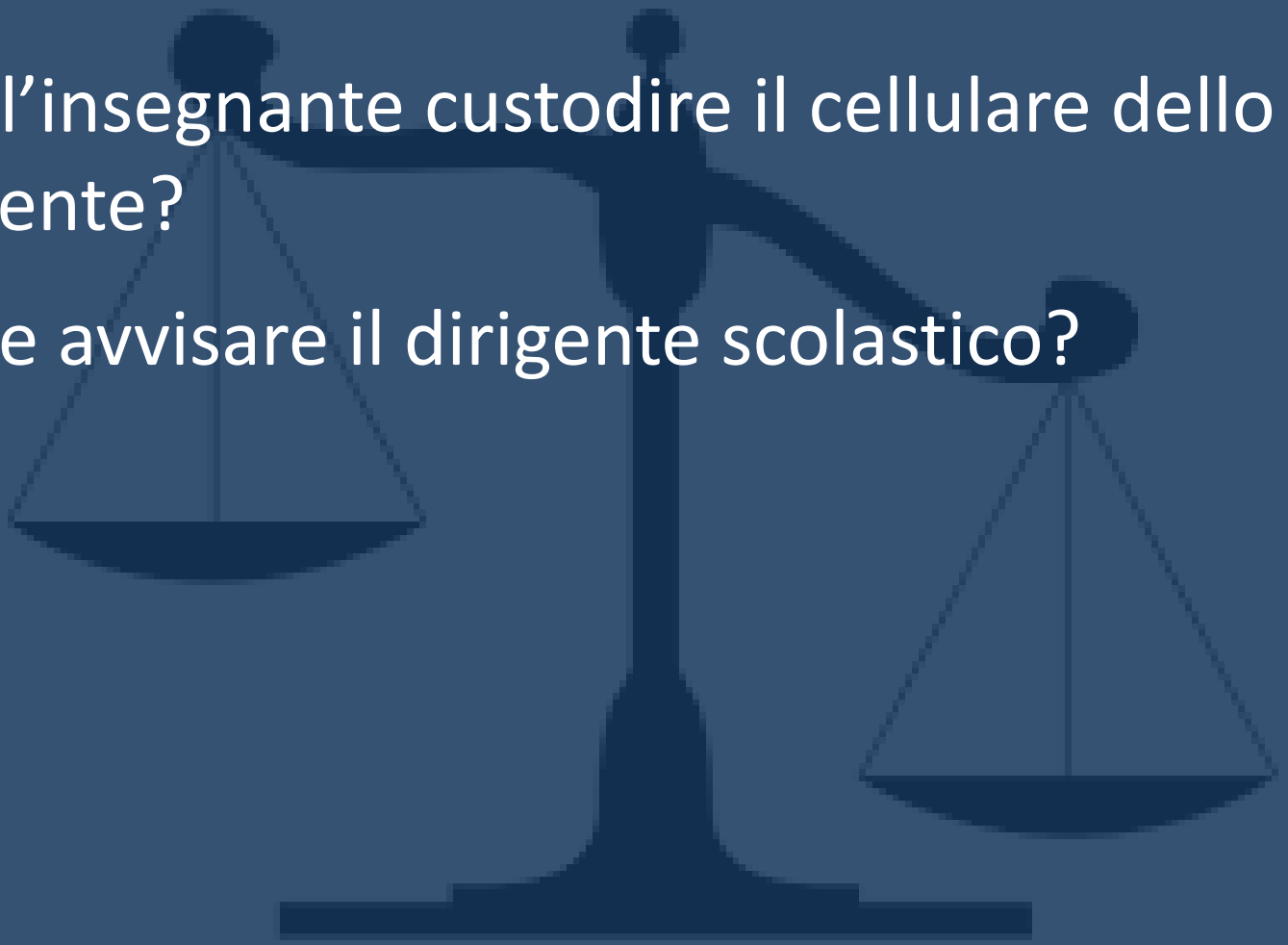

PREMESSA

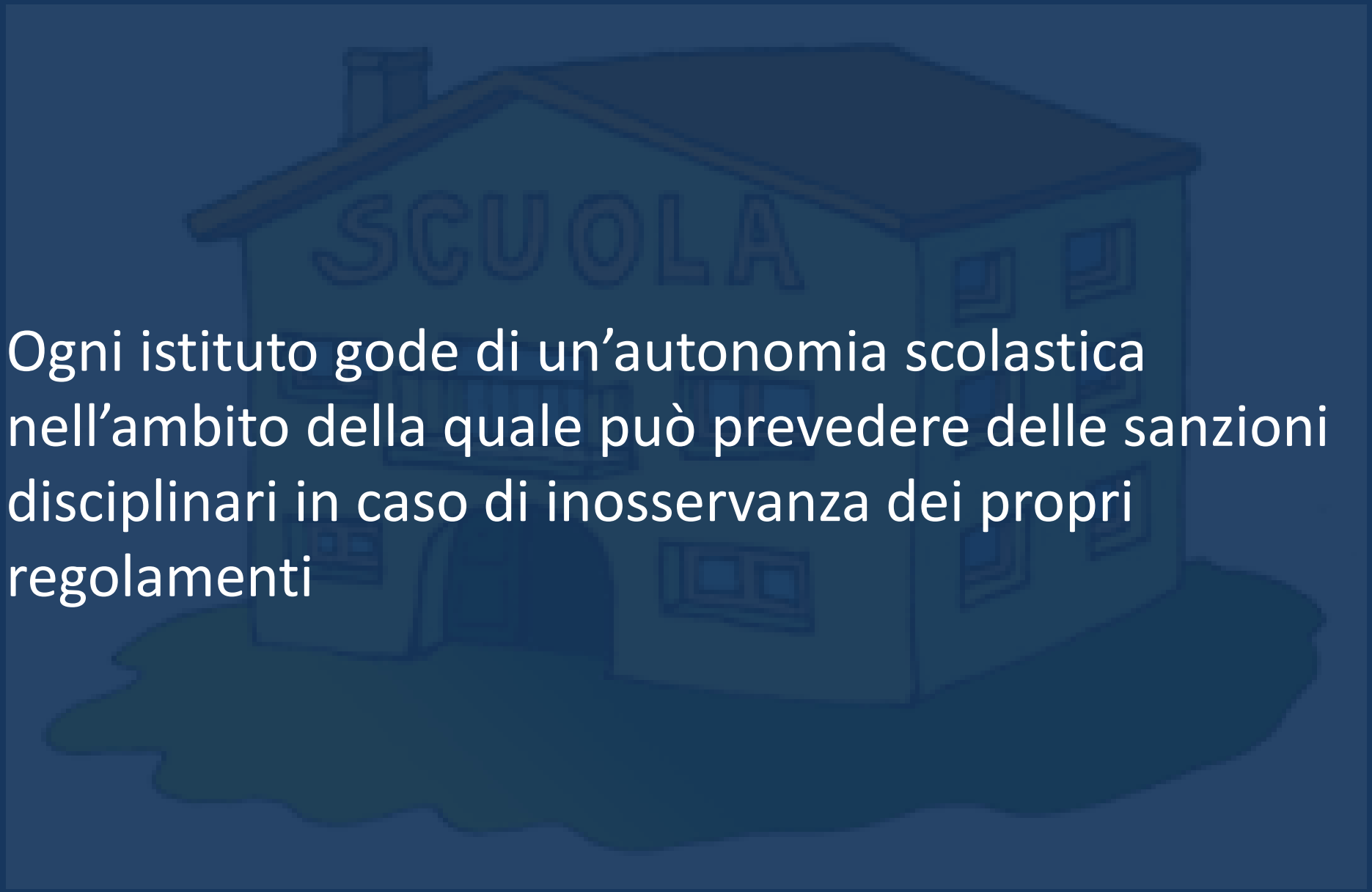

Ogni istituto gode di un’autonomia scolastica nell’ambito della quale può prevedere delle sanzioni disciplinari in caso di inosservanza dei propri regolamenti

LA NORMATIVA

D.p.r. 249/1988 (Statuto degli studenti)

Gli insegnanti possano vietare l'uso dei cellulari in classe

Possono chiedere agli studenti di lasciare il telefono negli armadietti

COSA NON PUO'FARE IL DOCENTE

Perquisire lo studente

Sequestrare il cellulare

COSA PUO’ FARE IL DOCENTE

Puo’ custodire il cellulare

- Durante l’orario di lezione

Può visionare un video o un messaggio su richiesta dell’interessato (vittima o relativi genitori)

- Deve attivarsi in caso di condotte di cyberbullismo

VADEMECUM DELLA GIURISPRIDENZA

IL RUOLO DEGLI SPETTATORI

La condotta di chi divulga il video è equiparata a chi è presente e non si dissocia evitando la diffusione del filmato

(Tribunale di Alessandria, sentenza n. 439 del 16/05/2016)

LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI

-

I genitori rispondono per culpa in educando (art. 2048 c.c. e 147 c.c)

Rispondono i genitori ex art. 2048 cc per la condotta dei figli che durante una gita scolastica legano, imbavagliano e costringono un compagno di classe a bestemmiare, filmando e diffondendo tale condotta.

L'inadeguatezza dell'educazione impartita al minore, in assenza di prova contraria, si evince dalle modalità del fatto, essendo emerso in modo chiaro un grado di maturità ed educazione carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art 147 c.c. La condotta di chi divulga il video è equiparata a chi è presente e non si dissocia evitando la diffusione del filmato.

(Tribunale di Alessandria, sentenza n. 439 del 16/05/2016)

LA RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA

Risponde a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per culpa in vigilando (artt. 2048 e 2043 cc)

Il minore ha diritto a rinvenire un clima armonioso all'interno della scuola, in modo che siano scongiurati episodi di bullismo. I fatti, anche se non puntualmente provati da parte attrice, non risultano nemmeno contrastati da parte dell'Istituto scolastico, con la conseguenza che è più che verosimile ritenere che i vari episodi provocatori insorti nell'habitat scolastico abbiano potuto offendere la sensibilità del minore, contribuendo, in quanto non espressamente sanzionati né circoscritti dall'attenzione degli insegnanti, a determinare in capo al minore un danno morale, rappresentato dal disagio di convivenza nell'habitat formativo scolastico che deve essere liquidato in via equitativa

(Tribunale di Napoli, sentenza n. 11630 del 13/9/2015)

LA RESPONSABILITA' DELLA SCUOLA

Nei casi di bullismo durante l'orario scolastico, l'istituto per escludere la propria responsabilità contrattuale deve dimostrare ai aver adempiuto ai propri doveri di educazione e vigilanza alla luce del parametro della diligenza esigibile, che si concretizza ad esempio attraverso la supervisione dei ragazzi durante la ricreazione, sul bus (prevedendo la figura del **bus manager**) e durante gli spostamenti da una classe all'altra. E' esclusa invece la responsabilità ex art. 2048 in quanto la tragica decisione di una allieva di 13 anni di togliersi la vita in conseguenza del linguaggio volgare e canzonatorio di un compagno di scuola non è un fatto prevedibile.

(Tribunale di Milano, sentenza del 5 maggio 2016 n. 5654)

I SOPRANNOMI CANZONATORI

La responsabilità deve essere provata

Non basta l'attribuzione di soprannomi ironici per dar luogo a episodi di bullismo, la responsabilità deve essere provata

(**Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 458 del 15/7/2015**)

ESERCITAZIONE PRATICA

Il Fatto

Durante l'anno scolastico 2009-2010 un studente, Tizio, viene preso di mira da un gruppo di compagni di scuola.

Condotte

1) Vessazioni, violenze fisiche e verbali

2) Pubblicazione di n. 3 Video

I VIDEO

VIDEO UNO

«Caio senza un braccio contro Tizio ciccione»

DURATA 1,42 MINUTI

VIDEO DUE

«Tizio e la sua merenda»

DURATA 0,53 MINUTI

VIDEO TRE

«Tizio e la sua merenda 2»

IL CONTENUTO DEI VIDEO

VIDEO UNO

Tizio viene ritratto mentre è spinto e trattenuto contro una parete dell'aula e preso a pugni da un compagno

Altri compagni assistono

Altri ancora incitano e commentano

IL CONTENUTO DEI VIDEO

VIDEO DUE

Tizio viene ritratto mentre cerca di recuperare la propria merenda rubata dai compagni

Tizio viene ripetutamente deriso e spinto per le scale

IL CONTENUTO DEI VIDEO

VIDEO TRE

A Tizio viene rubata di nuovo la merenda.

Si sentono commenti del tipo «Ciccio sfigato»;

«Rifacciamolo»; «Sto per pestare Ciccio sfigato»

LE DOMANDE DA PORSI

1) Dove sono stati pubblicati i video?

2) Gli autori sono identificabili?

3) Il contenuto integra uno o più reati?

4) Cosa fare? Chi avvisare?

I Primi passi da compiere

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I genitori di Tizio citano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il quale a sua volta cita la Compagnia di Ass.ni e i genitori dei presunti autori degli atti di bullismo/cyberbullismo

IL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 28 Costituzione → I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici

Art. 61 L. 312/1980 → Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi

PER COSA RISPONDONO?

MIUR → **Ex art. 2048 c.c.** → **Per carente vigilanza**

Art. 2048/2 c.c.
«I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza»
A meno che possano provare di «non aver potuto impedire il fatto»

RESPONSABILITA' AGGRAVATA – COLPA PRESUNTA

PROVA LIBERATORIA

La responsabilità dei docenti si basa su:

PROVA LIBERATORIA

I docenti si difendono se dimostrano che:

1) I fatti sono stati **IMPREVEDIBILI** e **INEVITABILI**

2) In riferimento alla situazione con creta **NON** era necessaria una vigilanza rafforzata perché:

MATURITA' DEI RAGAZZI

ADEGUATE ISTRUZIONI IMPARTITE SULL'USO DEGLI SMARTPHONE

ADEGUATE ISTRUZIONI SULLE CONSEGUENZE (ANCHE PENALI) DEL CYBERBULLISMO

OBBLIGO DI VIGILANZA

DURATA

Si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno alla scuola. Comprende anche:

1) **INGRESSO**
2) **RICREAZIONE**
3) **SPOSTAMENTO DA UN LOCALE ALL'ALTRO DELLA SCUOLA O SUE PERTINENZE (PISCINA, PALESTRA, CAMPO DI CALCIO)**

GIURISPRUDENZA: Corte di Cassazione sentenza n. 14701/2016

In questo caso

I ragazzi hanno

14 anni (Non depone a favore della loro maturità)

Non si è raggiunta la prova che non si fossero verificati in precedenza altri casi

MATURITA' DEI RAGAZZI

ADEGUATE ISTRUZIONI IMPARTITE SULL'USO DEGLI SMARTPHONE

ADEGUATE ISTRUZIONI SULLE CONSEGUENZE (ANCHE PENALI) DEL CYBERBULLISMO

SULLA PREVEDIBILITA' DELL'EVENTO

DIFFUSIONE DEI VIDEO SUI SOCIAL NETWORK

Per i Giudici non c'è dubbio che la divulgazione su internet dei video da parte di ragazzi in età preadolescenziale è una condotta assolutamente prevedibile

LA SENTENZA

1) **SUSSISTE LA RESPONSABILITA' DEL MINISTERO PER CULPA IN VIGILANDO**

2) **SUSSISTE LA RESPONSABILITA' DEI GENITORI PER CULPA IN EDUCANDO**

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

IL CTU Valuta il pregiudizio subito dall'alunno e nel caso di specie quantifica:

Danno patrimoniale: 1300 euro

Danno morale: 1200 euro

Con vittoria delle spese di lite

I PRECEDENTI

«La prova della lesione dell'integrità psicofisica subita a causa di episodi di bullismo può essere affidata dal Giudice anche a un consulente tecnico d’ufficio, che stabilirà se la stessa sia riconducibile alle reiterate condotte di vessazione»

(Tribunale di Pavia, sentenza n. 62 del 21/1/2015)

ESERCITAZIONE PRATICA

Un caso penale

Durante gli anni scolastici 2010-2011 un studente di 14 nni, Tizio, viene preso di mira da un gruppo di compagni di scuola di un istituto tecnico.

Condotte

1) Insulti, percosse, lesioni fino a finire in ospedale

2) Alla fine viene indotto a cambiare scuola

Prove

La sola deposizione della

persona offesa

LE DOMANDE DA PORSI

1)Quale reato è astrattamente configurabile?

2) Gli autori sono identificabili?

4) Cosa fare? Chi avvisare?

I Primi passi da compiere

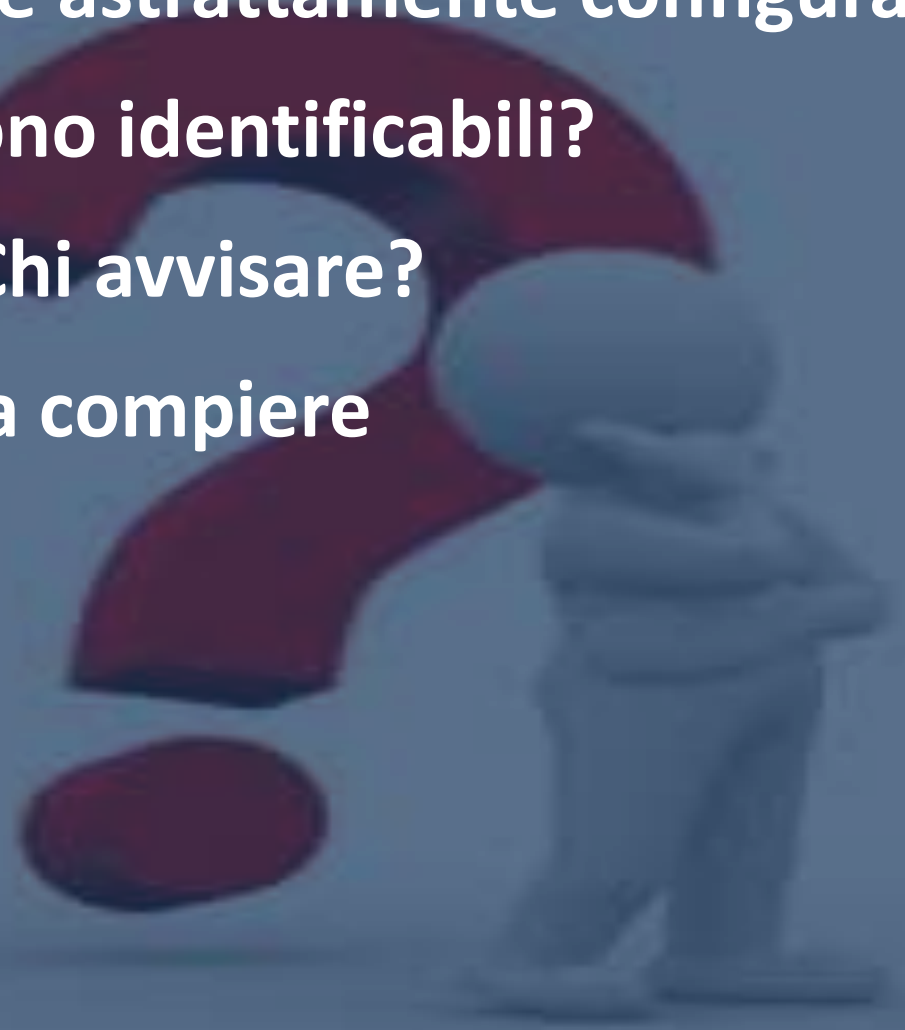

GLI ELEMENTI SINTOMATICI

<u>La vittima riferisce</u>:

Un turbamento psicologico

Di aver cambiato le proprie abitudini di vita

Racconta precisi riferimenti a fatti e luoghi

Dopo un primo tentativo di ribellino diventa remissiva «per evitare altre botte»

LA SENTENZA

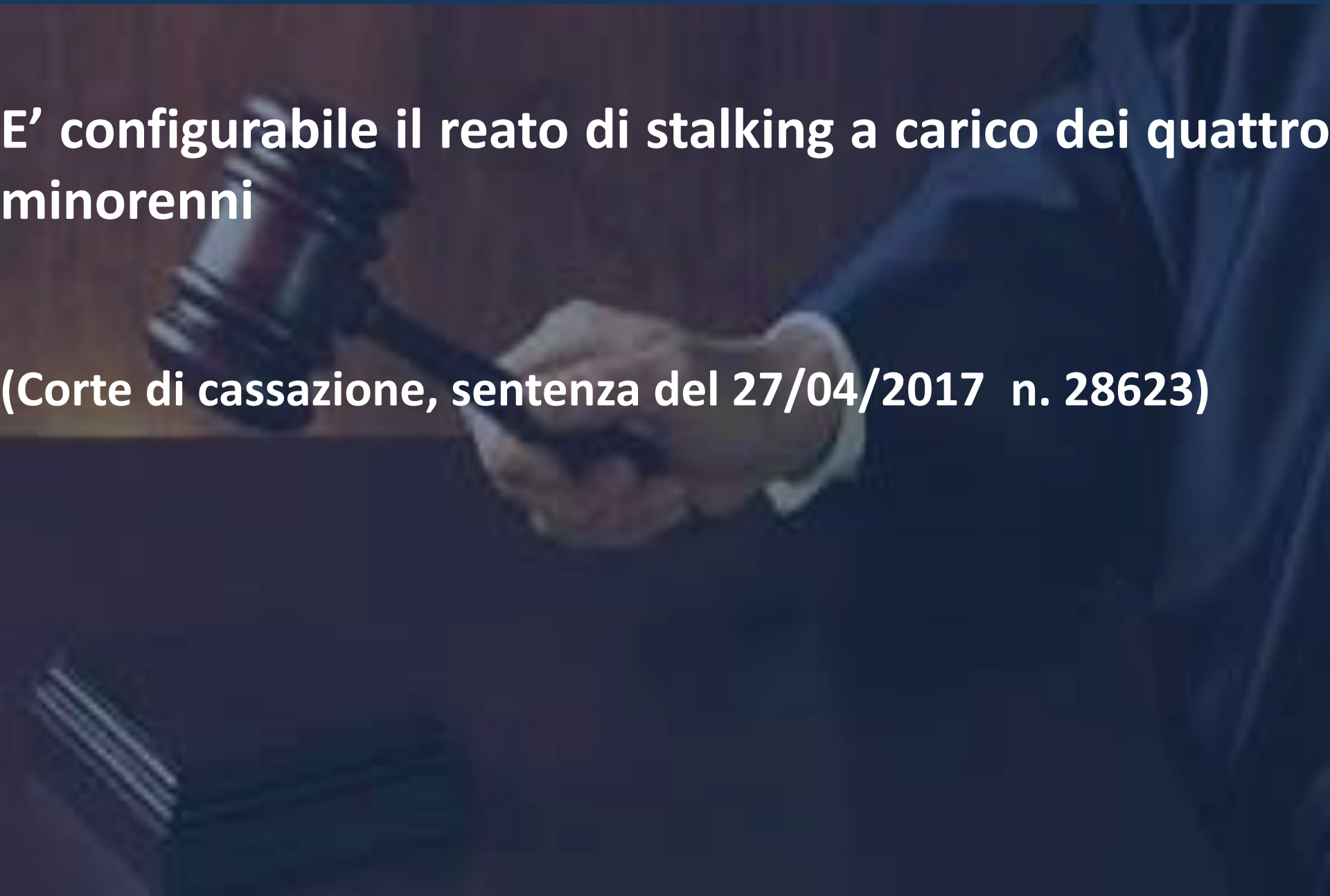

E’ configurabile il reato di stalking a carico dei quattro minorenni

(Corte di cassazione, sentenza del 27/04/2017 n. 28623)

IL PROCESSO MINORILE

I PRINCIPALI ESITI

Perdono giudiziale

↓

Estingue il reato

Messa alla prova

↓

Se esito positivo il reato è estinto e non è iscritto nel casellario

Pena pecuniaria e pena detentiva

↓

Possibile riduzione di 1/3

LA NUOVA LEGGE

COSA CAMBIA

- ATTENZIONE ALLE VITTIME
- RUOLO MAGGIORE DELLA SCUOLA
- IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

COSA POTREBBE CAMBIARE ANCORA?

1) Termini perentori per i sequestri preventivi dei PM almeno per i siti che riguardano minori

2) Responsabilizzazione dei provider e tempi certi per la rimozione dei contenuti

3) Autorità Regolatoria internazionale perché la Rete non ha confini nazionali

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Studio Legale **Marraffino**